

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI CURE DOMICILIARI
DI BASE E CURE DOMICILIARI INTEGRATE.**

Contratto tra l'Azienda regionale della salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata COOPERATIVA SOCIALE CTR – COMUNICAZIONE TERRITORIO RELAZIONI - ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DENOMINAZIONE abbreviata: "COOP. SOCIALE CTR – ONLUS" per gli anni 2025/2026.

CIG: B712BCDAF1 ASL CAGLIARI

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura COOP. SOCIALE CTR – ONLUS (di seguito denominata Struttura), C.F. e P.IVA 01361690926, con sede legale in Cagliari Via Roma 167 09124 sede operativa in Selargius (CA) Via Montanaru 14 09047 nella persona del Legale rappresentante ATZORI RICCARDO C.F. TZRRRCR68M04B354C dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue

Premesso:

-che l'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 prevede che "(...) la regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari (...)"

-che la legge regionale 11.9.2020, n. 24, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti

con le strutture private e con i professionisti accreditati;

-che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'ARES, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 23.12.2020, n. 32 e ss.mm.ii.;

-che in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli e dei tetti di spesa definiti dalla programmazione regionale;

-che, con Delib.G.R. n. 2/10 del 17.1.2023, sono stati approvati definitivamente i requisiti ulteriori di accreditamento delle cure domiciliari integrate e palliative domiciliari;

-che, con la Delib.G.R. n. 38/46 del 17.11.2023, sono stati approvati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle cure domiciliari integrate e definizione del relativo percorso per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale. Modifiche alla Delib.G.R. n. 32/18 del

6 ottobre 2023;

-che, con la Delib.G.R. n. 49/30 del 11.12.2024, sono state approvate disposizioni

temporanee destinate ad ARES e alle ASL in merito alla stipulazione dei contratti e

alla esecuzione degli stessi in virtù delle quali, tra l'altro, ARES è autorizzata, allo

scopo di garantire la copertura dei fabbisogni immediati nei territori nei quali non si

è raggiunta una sufficiente copertura di prestazioni autorizzate e accreditate, per la

durata di tempo necessaria, a stipulare accordi contrattuali anche con operatori resi

siti eventualmente disponibili, autorizzati e accreditati in altri ambiti territoriali limitrofi, comunque nei limiti dei volumi autorizzati e fermi restando il rispetto dei requi-

siti organizzativi sulla dotazione di personale e degli standard di qualità previsti

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del D. Lgs. 117/2017



dalla normativa vigente e la garanzia di adeguatezza dei tempi di intervento e delle

condizioni indicati in premessa, anche in deroga al possesso della sede operativa

nell'ambito territoriale in questione;

-che, con la Delib.G.R. n. 35/17 del 10.7.2018, sono stati approvati le linee di indi-

rizzo sui profili assistenziali delle Cure Domiciliari Integrate (CDI) e delle Cure Pal-

liative Domiciliari (CPD) e i relativi profili assistenziali e standard assistenziali;

-che, con la Delib.G.R. n. 10/76 del 23.4.2024, sono state approvate le linee di indi-

rizzo regionali per l'erogazione delle cure domiciliari di livello base;

-che le tariffe delle cure domiciliari di base e per le cure domiciliari integrate sono

state rideterminate con la Delib.G.R. n. 32/16 del 6.10.2023, allegato n. 2;

-che le tariffe per le cure domiciliari erogate dagli operatori privati accreditati a favore

dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate sono state determinate con la De-

lib.G.R. n. 54/19 del 6.11.2018;

-che il decreto ministeriale 17 dicembre 2008 e ss.mm.ii. istituisce il sistema infor-

mativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD) per cui sono previste le

specifiche funzionali con cui si disciplinano formati e contenuti del c.d. debito infor-

mativo cui sono tenute le Regioni e PA in relazione alla rilevazione delle prestazioni

sanitarie erogate;

-che, con la determinazione dirigenziale n. 1780 del 22.12.2023, la Regione Sarde-

gna ha aggiornato il proprio Disciplinare tecnico flussi informativi sanitari, attual-

mente alla versione 6.0, recante le specifiche per l'alimentazione del flusso di cui al

precedente punto, funzionalmente alle modifiche introdotte a livello ministeriale a

integrazione e/o modifica del contenuto informativo oggetto di rilevazione;

-che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti affetti da AIDS e

patologie correlate è regolata sulla base della legge 5.6.1990, n. 135 "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS", del decreto ministeriale del 13.9.1991 "Approvazione degli schemi tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", allegato A e B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 14.9.1991, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", dal decreto legislativo n. 502/1992 ess.mm.ii, il quale colloca attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale nell'ambito dell'assistenza distrettuale, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/27 del 05.12.2007, n. 13/12 del 9.4.2021 e n. 54/19 del 6.11.2018 e ss.mm.ii. che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convergono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata ad erogare prestazioni di CURE DOMICILIARI DI BASE E CURE DOMICILIARI INTEGRATE Provvedimento Unico 267 del 28/5/2024 suape Comune di Selargius ai sensi e per gli effetti della L.R. 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

Il presente contratto definisce:

-le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura nell'ambito del territorio

della ASL di CAGLIARI, in quanto la struttura è accreditata all'erogazione nel terri-

torio della ASL in questione in virtù del sopracitato provvedimento di accreditamento;

-il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per livello assistenziale (riportati

nell'allegato Y al presente contratto);

-il budget massimo annuale stabilito dall'ARES per l'acquisto delle prestazioni cui al

precedente punto (riportato nell'allegato Y al presente atto);

-il sistema tariffario accordato, entro i limiti del sistema tariffario regionale vigente,

nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del pre-

sente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

-i controlli che saranno attivati da ARES/ASL i quali, per i pazienti affetti da HIV e

patologie correlate, potranno avvalersi dell'apporto del reparto di malattie infettive o

altro reparto ospedaliero individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 135

del 1990;

-le sanzioni previste in caso di inadempimento;

-il debito informativo della Struttura verso le ASL, il Servizio sanitario regionale e il

Servizio sanitario nazionale in relazione alle prestazioni erogate;

-le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la

permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzio-

nale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente

per i contratti pubblici quali il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), il

certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accertamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

La ASL, in qualità di soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento istituzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di validità del presente contratto e le ASL si impegnano a verificare la persistenza dei requisiti strutturali avvalendosi dei competenti servizi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto da diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse.

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'ASL e all'Ufficio competente per le autorizzazioni e gli accreditamenti della Regione Autonoma della Sardegna ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima.

Tale autocertificazione potrà essere comunque oggetto di verifica da parte dell'ASL e all'Ufficio competente per le autorizzazioni e gli accreditamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o delle ASL, la ASL procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del D. Lgs. 117/2017



cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei Servizi" di cui viene fornita copia ad ARES/ASL.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti Servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ASL presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rapportante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora la ASL accerti la carenza dei predetti requisiti, dovrà segnalarlo all'ARES e

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del D. Lgs. 117/2017



al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per la Struttura causa di sospensione dell'accreditamento, ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii., e della regolamentazione regionale in materia e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e della tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 25.6.2008, n. 112 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ASL, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ASL procederà all'invio della diffida ad adempiere. La

Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la struttura non adempia a quanto intimato, la ASL procederà alla decurazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato.

Qualora si verifichino gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per livelli assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ASL in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ASL, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'operatività del

servizio durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni e gli orari di operatività saranno stabiliti unilateralmente dall'ASL.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ASL o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante richiesta di esecuzione da parte del Servizio di Cure Domiciliari inviante del Piano Operativo Individuale (POI) per le Cure Domiciliari Integrate o del Piano degli Interventi (PI) per le Cure Domiciliari Multi-Professionali.

Alle UVT Distrettuali compete l'individuazione dell'eleggibilità alle Cure Domiciliari Integrate e l'inquadramento nel livello assistenziale più appropriato attraverso la redazione del PAI.

Il PAI deve essere inviato alla Struttura Cure Domiciliari competente per Distretto, alla quale è affidata la gestione organizzativa delle attività assistenziali. Essa provvede alla stesura degli interventi del Piano Operativo Individuale (POI). Strumento di supporto per la definizione del POI è la Scheda per l'individuazione dello standard assistenziale nelle Cure Domiciliari Integrate (CDI) attraverso la quale si determina,

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del D. Lgs. 117/2017



per ciascun livello assistenziale, il range dello standard di assistenza da erogare al paziente in termini di numerosità e frequenza di interventi a domicilio da parte delle singole figure professionali coinvolte, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. sui livelli essenziali di assistenza (LEA) del 12.1.2017.

Qualora il Servizio Cure domiciliari, su istanza diretta del MMG, individui l'appropriatezza per l'erogazione di prestazioni sanitarie multiprofessionali, inquadrabili come cure Domiciliari da Base, provvede alla stesura del relativo Piano degli Interventi (PI).

La Struttura dovrà accettare la correttezza dei dati identificativi del paziente e il rispetto delle disposizioni normative in materia di accesso al Servizio di Cure Domiciliari; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione delle prestazioni incluse nel POI/PI a carico del SSN.

I POI/PI saranno attivati secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta da parte del Servizio di Cure Domiciliari inviante, salvo diversa esplicita loro indicazione. L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto delle linee guida nazionali e regionali;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

**Articolo 9 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa in coerenza col principio
di appropriatezza**

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nel POI e nel PI e in coerenza con i provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei livelli essenziali di assistenza individuati dal DPCM del 12.01.2017 e ss. mm. li e della normativa regionale richiamata in premessa.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, e la regolare tenuta del fascicolo sanitario domiciliare, con relativo diario assistenziale dell'ospite.

La Struttura si impegna, in stretta collaborazione con i competenti Servizi di Cure Domiciliari, a dare una corretta informazione agli utenti e alle loro famiglie sui POI e sui PI di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 10 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento del proprio debito informativo inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi informativi che ne rilevano l'erogazione, del debito informativo nei confronti dell'ASL, dell' Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del Ministero della Salute - NSIS, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale, nonché dalle indicazioni dell'ASL. Pertanto, l'assolvimento del debito informativo da parte della Struttura dovrà avvenire, nel rispetto delle scadenze e

secondo metriche e formati definiti, direttamente o in maniera compatibile con gli applicativi del Sistema Informativo Regionale, senza nessun aggravio organizzativo per il Servizio di Cure Domiciliari inviante.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, si applica la sanzione di 1 € per ciascuna prestazione erogata di cui non sia stato trasmesso il relativo debito informativo, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe omnicomprese, anche dell'IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella deliberazione della Giunta regionale n. 32/16 del 6.10.2023 e ss.mm.ii.

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto

dandone formale comunicazione da trasmettere alla ASL e all'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. n. 502/1992, si
conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle
prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui
all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di ri-
spettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un supe-
ramento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un
espresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensativi
e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 12 - Budget di spesa

Il budget di spesa è il seguente:

Anno 2025: € 7.350.523,00

(settemilionitrecentocinquantamilacinquecentoventitre,00)

Anno 2026: € 7.350.523,00

(settemilionitrecentocinquantamilacinquecentoventitre,00)

Nell'allegato Y il budget di spesa annuale è suddiviso per livello assistenziale. Per
ciascun anno nei limiti del budget di spesa di cui al presente articolo possono essere
previste compensazioni tra differenti livelli assistenziali nel rispetto del budget com-
plessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'al-
legato Y.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilità per ciascun livello assistenziale, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione, salvo esplicita preventiva autorizzazione della ASL.

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni oggetto del presente contratto in modo da non superare il budget di spesa riportato nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura deciderà di erogare oltre il budget annuale contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile.

Le risorse disponibili a tal fine saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le prestazioni erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

-da parte della ASL competente: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità am-

ministrativa e contabile della documentazione presentata;

-da parte della ASL competente: controlli e verifiche presso le Strutture e sulla do-

cumentazione sanitaria inerente all'appropriatezza e le modalità di erogazione delle

prestazioni, condotte ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente contratto.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati vengano rilevate difformità in ordine a

quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro conte-

stazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura

contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15

del presente contratto.

Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e decadenze

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe

massime onnicomprese, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedi-

menti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate alla ASL con cadenza mensile,

entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione

della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello

di riferimento, la Struttura dovrà verificare, ed eventualmente sanare, sul sistema

informativo in uso il relativo debito informativo relativo alle prestazioni effettuate, secondo quanto espresso al precedente Art. 10.

La ASL, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati dalla ASL inviante, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

La ASL, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., e della delibera ANAC n.371 del 27.07.2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio della ASL e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG e, ove applicabile, tutte le informazioni mandatarie di pertinenza di eventuali Fondi Europei secondo le indicazioni fornite dalla ASL, su tutta la documentazione contabile emessa in esecuzione al presente contratto.

La ASL, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del D. Lgs. 117/2017



privata l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali controdeduzioni alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, la ASL nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'importo richiesto.

Qualora la struttura non produca le note di credito, la ASL procederà ad una decurazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura. In ogni caso, la ASL procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura.

Qualora la ASL non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura interessata.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal budget di spesa, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le prestazioni programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Su richiesta della ASL competente, con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun livello.

Art. 17 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla stipula contrattuale dal 01/07/2025 al 31/12/2026.

È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, la ASL chiederà ad ARES di procedere alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo,

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del D. Lgs. 117/2017



di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES alla ASL e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 18 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti sia dell'ARES che della ASL degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione

di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione, dandone comunicazione anche ad ARES. La Struttura potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte della Struttura ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi richiedere ad ARES di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni nonché della entità della violazione, diffidare la Struttura alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e ss.mm.ii..

Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime regionali vigenti onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i

loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 502/1992

e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10,

comma 19, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES tramite PEC

alla Struttura, all'ASL di competenza e all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 21. Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute

nei sottoindicati articoli del presente contratto:

-Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

-Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

-Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni

erogabili

-Articolo 10 - Debito informativo

-Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

-Articolo 19 - Risoluzione del contratto

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle

norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Luogo e data,

Il Direttore generale ARES

Il Legale rappresentante della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Riccardo Atzori



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL BIENNIO 2025/2026

Prestazioni di Cure Domiciliari Asl Cagliari

Denominazione struttura: **Coop. Sociale CTR- Onlus**

		VOLMI PRESTAZIONI ACQUISTATE PER ZONA E PROFESSIONALITA'			IMPORTI			BUDGET DI SPESA ANNUO 2025/2026	SOGLIA MINIMA PER VOLUMI (Art. 12 al contratto)*			SOGLIA MINIMA PER IMPORTI (Art. 12 al contratto)*		
Livello di cura	Profilo professionale	ZONA URBANA	ZONA INTERMEDIA	ZONA RURALE	ZONA URBANA	ZONA INTERMEDIA	ZONA RURALE	Totale importo per livello	ZONA URBANA	ZONA INTERMEDIA	ZONA RURALE	ZONA URBANA	ZONA INTERMEDIA	ZONA RURALE
Livello base	infermiere	6574,07	1102,59	1728,20	116.952,77 €	22.536,89 €	42.237,12 €	305.943 €	657,41	110,26	172,82	11.695,28 €	2.253,69 €	4.223,71 €
	Prof. riabilitazione	1369,58	229,63	359,71	35.992,45 €	6.833,68 €	12.830,91 €		136,96	22,96	35,97	3.599,25 €	683,37 €	1.283,09 €
	OSS	2191,27	367,62	575,70	43.650,04 €	8.484,67 €	16.424,77 €		219,13	36,76	57,57	4.365,00 €	848,47 €	1.642,48 €
Livello I	infermiere	33725,59	5656,66	8861,92	638.088,14 €	123.032,37 €	230.409,91 €	1.738.884 €	3372,56	565,67	886,19	63.808,81 €	12.303,24 €	23.040,99 €
	Prof. riabilitazione	7026,10	1178,52	1846,19	184.645,81 €	35.072,65 €	65.853,52 €		702,61	117,85	184,62	18.464,58 €	3.507,26 €	6.585,35 €
	OSS	11241,86	1885,46	2954,06	298.583,88 €	56.526,17 €	106.671,26 €		1124,19	188,55	295,41	29.858,39 €	5.652,62 €	10.667,13 €
Livello II	infermiere	69427,21	11645,02	18243,24	1.392.015,55 €	267.951,98 €	502.783,72 €	3.586.745 €	6942,72	1164,50	1824,32	139.201,55 €	26.795,20 €	50.278,37 €
	Prof. riabilitazione	8501,39	1425,89	2234,01	223.416,56 €	42.434,63 €	79.687,27 €		850,14	142,59	223,40	22.341,66 €	4.243,46 €	7.968,73 €
	OSS	21253,09	3564,87	5584,52	703.052,23 €	131.080,13 €	244.322,66 €		2125,31	356,49	558,45	70.305,22 €	13.108,01 €	24.432,27 €
Livello III	infermiere	27231,69	4567,57	7155,56	783.728,00 €	147.897,82 €	276.419,10 €	1.718.952 €	2723,17	456,76	715,56	78.372,80 €	14.789,78 €	27.641,91 €
	Prof. riabilitazione	2286,65	383,43	600,77	60.093,08 €	11.410,75 €	21.429,58 €		228,66	38,34	60,08	6.009,31 €	1.141,08 €	2.142,96 €
	OSS	5820,38	976,29	1529,34	192.538,25 €	35.898,20 €	66.908,63 €		582,04	97,63	152,93	19.253,83 €	3.589,82 €	6.690,86 €
	psicologo	1247,36	209,17	327,79	81.003,63 €	14.857,07 €	26.767,63 €		124,74	20,92	32,78	8.100,36 €	1.485,71 €	2.676,76 €

Totale Struttura **7.350.523 €**

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

* Si evidenzia infine che dovranno essere rispettati i limiti delle soglie minime pari al 10%, in riferimento a quanto indicato all'art. 12 del contratto.



COOP. SOCIALE CTR ONLUS

VIA ROMA 167, 09124 CAGLIARI

VIA MONTANARU 14, 09047 SELARGIUS (CA)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
LTRNNL58H53B354R	ALTIERI	ANTONELLA	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
NGSLRI99T57I851H	ANGIUS	ILARIA	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
RMASNN56C58I298F	ARAMU	SUSANNA	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
RNAMNN85P70B354U	ARONI	MARIANNA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
TZRMTT86A07E281W	ATZORI	MATTEO	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
VRAVNT86C41I452T	AVORIO	VALENTINA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
BBNNLT70C43Z129I	BABANDALIU	NICOLETTA NYNY	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
BCLMND86C44Z129C	BACEL	MELINDA	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
BCLPNL8 6H07Z129 R	BACEL	PAUL ALIN	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
BNDVLR76E62D827Q	BANDINU	VALERIA	OSS	38	OSS		Lavoro Autonomo	
BSACLN79S65B354Y	BIESTI	CAROLINA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
BOISVN65B58I580S	BOI	SILVANA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
BROSNO75T71B354P	BOREA	SONIA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
BRCGPP74H25C927L	BROCCOLINI	GIUSEPPE	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
BZTVNT80A46Z129E	BUZATU	VALENTINA	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
CBRDIA63R47B675P	CABRAS	IDA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
CMPRMN81S53B354E	CAMPAGNOLA	ROMINA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
CARBONI MARTINA	CARBONI	MARTINA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
CRCFBA89M21B354Y	CARCANGIU	FABIO	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
CRTGPP75M43A192V	CARTA	GIUSEPPINA	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
CRTGDI00B67I452E	CARTA	GIADA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
CTTDNL77A41I863L	CATTA	DANIELA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
CHRGNN67L43D259A	CHERCHI	GIOVANNA	Fisioterapista	25	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
CCCMNN90R43E004H	COCCO	MARIANNA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
CNGCLD85M61B354I	CONGIU	CLAUDIA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
CNGSRA83C66D344A	CONGIU	SARA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
CNTCSL75M61B354V	CONTI	CONSUELO	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
CRBLSS00T68E004N	CRABA	ALESSIA	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Lavoro Autonomo	
DLCFNC01L54I452T	DE LUCA	FRANCESCA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
DLRFNC66C52A192Z	DEL RIO	FRANCA	OSS	38	OSS		Lavoro Autonomo	
DLPMCL73B46I452L	DELIPERI	MARCELLA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
DLGLCN62M45L488F	DELOGU	LUCIANA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
DMRDNL81S42I452Z	DEMURTAS	DANIELA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
DDNNMO93L58G113L	DI DONATO	NOEMI	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Lavoro Autonomo	
DLCVNC75T64Z129R	DOLOC	VERONICA AURELIA	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
DLCST75D24Z129E	DOLOC	SEBASTIAN MARIAN	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
DNDFNC99D54I452C	DONEDDU	FRANCESCA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PREDLL77T45Z129U	EPURE	DANIELA ALINA	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
TZEMNL68H70B354F	ETZI	MARINELLA	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Lavoro Autonomo	
FDDNGL87P54I452C	FADDA	ANGELA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
FSAMLN00R57I452P	FAIS	MELANIA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
FNRFNC86R08I452K	FANARI	FRANCESCO	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
FNRVNT71D63H856W	FANARI	VALENTINA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
FRGMNC84D63B354O	FARIGU	MONICA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
FMECSM79L27D976Z	FEMIA	COSIMO	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
FRRMRC88H15E801L	FERRANTINO	MARCO	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
FMMFNC82M26I726M	FOMMEI	FRANCESCO	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
FRNMCL73B17H856G	FRONGIA	MARCELLO	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
FRLMRN81L50I452U	FURLAN	MARINA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
GSALSE02D63I452H	GAIAS	ELISA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
GRBNGL71T55B354N	GARBARINO	ANGELA	Fisioterapista	30	Fisioterapista		Lavoro Autonomo	

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
GTTNNC67E24H501P	GATTEI	ANTONIO CLAUDIO	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
GCIMSL77R58B354T	GIUCA	MARIA AUSILIA	OSS	38	OSS		Lavoro Autonomo	
GNDLNA84A54Z129W	GONDOS	ALINA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
HRYMRMRA84T66Z138B	HRYTSYUK	MARIA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
JJINCR80R47Z129Y	JIJIE	ANCA CORINA	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
KNNLLA63L56Z138J	KONONENKO	ALLA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
LLLFBI83C13H856B	LILLIU	FABIO	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
LLLMSM86B11H856X	LILLIU	MASSIMO	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
LSCNNL72A57H856D	LISCI	ANTONELLA	Fisioterapista	36	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
LPSCML81M61Z129V	LUPSAN	MONICA LIANA	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
LPSCDS80R17Z129V	LUPSAN	CLAUDIU SIMION	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
MNCMNC73C53E400R	MANCA	MONICA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MRCMRN80M12A007E	MARCHI	MARIANO	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MRTMBN75T48B354Z	MAROTTO	MARIA BONARIA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MRRTZN72D42E2700	MARRAS	TIZIANA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MSLMLR92T45E2810	MASALA	MARIA LAURA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MSAGPP75M60G922M	MASIA	GIUSEPPINA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
MSALCU98R27I452A	MASIA	LUCA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
MCHDNV80D58Z129X	MECHENICI	ADELINA VIORICA	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
MLSBRB7 6A71B354I	MELIS	BARBARA	Psicologo	45	Psicologo	Psicologia/Psicoterapia	Lavoro Autonomo	
MLSSRN71H59H856F	MELIS	SABRINA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
MNNMPT71E54E788S	MINNAI	EMILIA PETRINA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MCCMNC74R46G113R	MOCCI	MONICA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MLNMRT93T68G203N	MOLINU	MARTA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
MNTMLS93D70A192C	MONTI	MARIA LUISANNA	OSS	38	OSS		Lavoro Autonomo	
MRVnda84C58Z100N	MORAVA	ANDA	Infermiere	38	Infermiere		Lavoro Autonomo	
MLSSDR67A47F986U	MULAS	SANDRA	OSS	30	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MRUMLE86P21B354T	MURA	EMILIO	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MRUMCH96P49F979C	MURA	MARIA CHIARA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MRGVSS72L59G113I	MURGIA	VANESSA	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
MRGNGL60R52I647K	MURGIA	ANGELA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
MSCMNL76A66B354V	MUSCAS	MANUELA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
GGNDVD97L21I4520	OGGIANO	DAVIDE	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PCCSNO83C68A192Y	PICCININI	SONIA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PRLSNO71R55A192E	PIERELLA	SONIA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PGIMHL78M67B354A	PIGA	MICHELA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
PLLCTRL69R48B354M	PILLONI	CARLA	OSS	30	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
PLDRT166S559H118Q	PILUDU	RITA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
PNTSMN97R47I452H	PINTORI	SIMONA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PNTMNN98R62I452U	PINTUS	MARIANNA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PNTLRD76L501452I	PINTUS	LEONARDA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PNTMDS96P68G015N	PINTUS	MARIA DESIRE '	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PNTLBT53T611271M	PINTUS	ELISABETTA	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
PRDMCD71L48I452P	PIREDDA	MONICA ADRIANA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PSCSFN74B63E085A	PISCHEDDA	STEFANIA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
PTTFRC94H64I452F	PITTORRU	FEDERICA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PTZGLM70C69D430C	PITZALIS	GEROLAMA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
PTZNL554H49B354T	PITZALIS	ANNALISA	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
PROLN188P60G203Q	PORQUEDDU	LIANA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PDDDNL88C55H856N	PUDDU	DANIELA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
PGGCLD91C48I452G	PUGGIONI	CLAUDIA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
PGGLI90E62I452G	PUGGIONI	GIULIA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	



CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
PLNNGL88D42I452N	PULINA	ANGELA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
QDRSMN78B43M082Y	QUADRACCIA	SIMONA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
RNLYLN74R43H501W	RINALDI	YLENIA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
RCCCHR72P54L328W	ROCCOTELLO	CHIARA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
RDULD188542I452Y	RUDA	LIDIA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
RGGMLS82S42I452C	RUGGIU	MARIA ELISABETTA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
SLRGNN81M66I452A	SALARIS	GIOVANNA LAURA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
SMANCL59M26H501B	SAMA'	NICOLA	Medico chirurgo	27	Direzione Sanitaria	Oncologia medica	Lavoro Autonomo	
SNNLBT84H65I452F	SANNA	ELISABETTA	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
SNNFBN71S42I452Z	SANNA	FABIANA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
SNNMNC67T58G113X	SANNA	MONICA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
SCNDNL67P54B354Z	SCANO	DANIELA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
SCRMLN90R68B745Y	SCARPA	EMANUELA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
SCBPLA69C71F2050	SCEBBA	PAOLA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
SMLMRA66L17I4520	SIMULA	MARIO	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
SLNMTT96M10G113T	SOLINAS	MATTEO	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente a tempo indeterminato	
SPDGPP71A54G382N	SPADA	GIUSEPPINA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
SPNCST72C70F205F	SPANU	CRISTINA	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
SPNCNZ73P66H856C	SPINA	CINZIA	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
STRMNL84S24B354U	STARÀ	MANUEL	OSS	38	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
STRMTT02A31B745 W	STORI	MATTEO	Infermiere	45	Infermiere		Lavoro Autonomo	
TLAMLN92H68A192E	TALA	MELANIE	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
TTTFRC99B66H856D	TATTI	FEDERICA	Infermiere	38	Infermiere		Lavoro Autonomo	
TVRVNT87T61I452U	TAVERA	VALENTINA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
TRNMM65T47A180B	TRONCIA	MARIA IMMACOLATA	OSS	30	OSS		Dipendente a tempo indeterminato	
YCUUMNG84E63Z129H	TUICU	MARIA ANGELICA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
SUAFNC89P51I452T	USAİ	FRANCESCA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
VCCPLA94H44I4520	VACCA	PAOLA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
VMPDVD95P05I452G	VAMPO	DAVIDE	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
VRDSRA90H42I452E	VERDECCHI	SARA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	
VLRNCT8 6S61Z129A	VOLERAT	NICOLETA	Infermiere	7	Infermiere		Lavoro Autonomo	
ZCCFNC00T46H856D	ZUCCA	FRANCESCA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente a tempo indeterminato	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna/ASL Cagliari o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna/ASL Cagliari, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna/ASL Cagliari.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura